REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE UBICATO NELLA SEDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SITA IN ROMA – VIA XX SETTEMBRE N. 97 - CIG **709969125B**

tra

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Dipartimento *dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi* - Codice Fiscale 80415740580

e

la **Società XXXXXXXXXXXX** - Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX

L'anno **XXXX**, il giorno **XX** del mese di **XXXXXXXXXX** in Roma, nel Palazzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in Via XX Settembre n. 97, innanzi a me, Dott.ssa **XXXXXXXXXXXXXX**, C.F. **XXXXXXXXXXXXXX**, Dirigente designato quale Ufficiale Rogante, con provvedimento prot. n. **XXXXXXXX** del **XX/XX/XXXX**, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre,n. 97

si sono costituiti

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Codice Fiscale: 80415740580 - con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via XX Settembre n. 97, rappresentato dal XXXXX, nato a XXXXX il XXXXX, Dirigente della Direzione del Personale - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (nel seguito, per brevità, anche "**Amministrazione**");

e

la **Società XXXXXXXXXXXXXX** - Codice Fiscale/P.I.: **XXXXXXXXXXXXXXX** - con sede legale in **XXXXXXXXX** (c.a.p. **XXXXX**) - Via **XXXXXXXXXXXX**, **XXXX**, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA **XXXXXXXX**, rappresentata dal legale rappresentante Sig. **XXXXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXX** il **XX/XX/XXXX**- Codice Fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, avente i necessari poteri per impegnare la società (nel seguito, per brevità, anche "**Concessionario**");

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, fatta con il mio consenso espressa e concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.

L'Amministrazione da una parte e il Concessionario dall'altra, di seguito anche definiti congiuntamente le "**Parti**".

Premesso

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha necessità di assicurare presso la propria sede di via XX Settembre n. 97 un servizio di gestione dell'asilo nido aziendale Super*Mini*Mef;

- che la **Società XXXXXXXXXXX** è risultata aggiudicataria della selezione esperita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per individuare il fornitore cui affidare il servizio di cui sopra (procedura di selezione – CIG **709969125B**);
- che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni come previste nel Disciplinare Amministrativo, per un importo pari ad **€ XXXXXXXXX** attraverso Polizza n. **XXXXXXXX** emessa il **XXXXXXXXXXXX** da: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, valida sino al **XXXXXXXXX** ed ha costituito, con le modalità indicate nel Disciplinare Amministrativo, la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile: Polizza n. **XXXXXXXXXXX**, emessa da **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, valevole dal **XXXXXXXXXXX** al **XXXXXXXXXXXX**;
- che il Concessionario si è impegnato alla sottoscrizione con l'Agenzia del Demanio di un atto di concessione al fine di corrispondere la relativa indennità di occupazione degli spazi demaniali, come determinati dalla stessa Agenzia;

Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare Amministrativo, il Capitolato Tecnico, l'Offerta economica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Amministrazione o Concedente) della gestione funzionale ed economica del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale all'interno della sede di via XX Settembre n. 97 - Roma, accompagnato da un prezzo, che accoglierà bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, con capienza massima di **54 posti**.

In particolare, la gestione, da realizzarsi a cura del concessionario ed a proprio rischio e pericolo mediante personale ed organizzazione propri, prevede l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico.

Il concessionario dovrà svolgere per tutta la durata del contratto con personale proprio anche il servizio di ristorazione e gli altri servizi connessi ed accessori al mantenimento della struttura, all'igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento dell'asilo nido.

Il concessionario, al di fuori dell'orario standard di erogazione del servizio, potrà utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio e con eventuale imposizione di oneri aggiuntivi a carico degli utenti, di "attività complementari al servizio" e con esso compatibili in termini di normative vigenti e di assicurazione dei corrispondenti standard qualitativi, così come descritti nel Capitolato Tecnico.

ART. 3 – DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo Capitolato Tecnico.

Si obbliga, altresì, a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal proprio Piano Economico-Finanziario di copertura dell'investimento e della connessa gestione del servizio presentato in sede di offerta.

Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario assume l'impegno a far si che le derrate alimentari approvvigionate e che saranno utilizzate nel servizio di ristorazione non contengano ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e ad esibire, a richiesta del MEF, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti impiegati. Al riguardo, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Tecnico presenta specifica dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 4 - DURATA, CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni educativi e 5 (cinque) mesi**,** solari, consecutivi, e comunque fino al 31 luglio 2023, come stabilito all'art. 4 del Capitolato Tecnico, decorrenti dalla data di redazione di apposito verbale di consegna della struttura redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati agli articoli 9 e 10 del presente Contratto.

La durata, le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione saranno regolate in conformità ai contenuti previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Amministrativo e nei relativi allegati, in quanto gli stessi definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da fornire.

L'esecuzione della concessione oltre il termine di scadenza del Contratto non potrà, in nessun caso, essere considerata come rinnovo del Contratto stesso.

Al termine della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso delle aree demaniali date in uso al Concessionario per il periodo concessorio.

Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla riconsegna dei locali, degli impianti fissi, degli arredi, compresi quelli del locale ad uso cucina, nonchè quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto il rapporto tra le parti è regolato dalle norme del Codice Civile in materia.

ART. 5 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento presentato in sede di offerta. Tale documento contiene tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario e per l'eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venire meno per fatti non riconducibili al Concessionario ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE

Il Concessionario dovrà impegnarsi alla sottoscrizione dell'atto di concessione con l'Agenzia del Demanio e a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d'inizio della concessione, la relativa indennità di occupazione dei locali demaniali per un importo annuo pari ad **€ 99.000,00** (novantanovemila/00) con le modalità ed i tempi stabiliti dalla stessa Agenzia, salvo diverso ed agevolato importo stabilito dalla medesima Agenzia ai sensi del D.P.R. n. 296/2005.

Il Concessionario si impegna a sostenere le spese derivanti dalla voltura dell'utenza gas e dei consequenziali consumi, interamente a suo carico.

ART. 7 – CORRISPETTIVI

L'importo da pagare per singolo bambino, differenziato in ragione del turno prescelto come indicato all'art. 6 del presente Capitolato Tecnico (Turno lungo, Turno medio, Turno breve) sarà il medesimo per il MEF, per il Comune, per le altre Amministrazioni laddove convenzionate e per gli utenti individuati dall'OEA ed è ripartito come segue:

1. **Per gli Utenti MEF**:

a) una quota a carico del singolo dipendente (genitore/nonno), al massimo pari al 50% della retta /bimbo, pagata mensilmente dal dipendente direttamente all'OEA. Il dipendente risponde personalmente ed in via esclusiva del pagamento della quota suddetta;

b) una quota a carico dell'Amministrazione per ciascun bambino iscritto (la cui percentuale varia in base alla quota posta a carico del dipendente e pari ad una quota minima del 50% della retta/bimbo) il cui pagamento sarà effettuato direttamente all'OEA in 4 (quattro) rate posticipate di cui 3 (tre) trimestrali ed 1 (una) bimestrale, su presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull'andamento del servizio e dal Certificato attestante la regolarità contributiva (DURC). La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento MEF nei rapporti con l'OEA dell'Asilo Nido.

Si precisa che il MEF non risponde solidalmente della quota posta a carico del singolo dipendente/genitore di cui al precedente punti 1, lett. a);

2. **Per gli Utenti del Comune**:
   a) Intera quota a carico del Comune che regolamenta i rapporti con i suoi utenti;
3. **Per gli Utenti di Altre Amministrazioni**:
   a) Intera quota a carico dell'Amministrazione la quale regolamenta autonomamente i rapporti con i suoi utenti.
4. **Per gli utenti individuati dall'OEA**:
   a) Intera quota a carico dell'utente stesso.

Con riferimento alla quota a carico dell'Amministrazione, dovrà essere predisposta fattura elettronica intestata, trasmessa e acquisita dal SICOGE, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione del Personale Ufficio I (codice IPA XXXXXX), Via XX Settembre 97 – 00187 Roma – CF: 80415740580 e dovrà inoltre riportare il CIG n. **709969125B**.

Il Comune e le altre Amministrazioni convenzionate potranno, solo nei rapporti interni, gravare i propri dipendenti/utenti del pagamento di una quota della retta/bimbo mantenendo fermi in capo a sè i rapporti con il Concessionario (pagamento intera retta/bimbo al Concessionario da parte del Comune e/o delle altre Amministrazioni con eventuale rivalsa pro quota sui dipendenti/genitori).

Si rappresenta che per quanto concerne le fatture emesse nei confronti del Comune e/o di altre Amministrazioni convenzionate, le modalità di invio e pagamento delle stesse saranno oggetto di distinti accordi da intraprendersi con tali soggetti.

In caso di ritardato pagamento il Concessionario sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell'espletamento del servizio.

Si precisa che il rischio derivante dalla variazione del numero di bambini iscritti per ciascun anno educativo è a completo carico del Concessionario.

A carico del Concedente è, altresì, il pagamento del prezzo di cui all'art. 1 lett. aa) ed art. 2 del Capitolato Tecnico, così come offerto in sede di gara dal Concessionario, che sarà erogato in ragione d'anno dall'Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno educativo, ad eccezione del primo anno, per il quale verrà erogato entro sessanta giorni dall'inizio della fase di gestione, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente intestato al Concessionario presso la banca XXXXXXXXXXX, IBAN XXXXXXXXX, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. XXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXX.

Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione e agli utenti del servizio le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione delle attività previste nel contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione, da comunicarsi con Pec.

ART. 8 – PENALI

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative alla concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà alla Società le penali dettagliatamente descritte e regolamentate dall'art. 56 del Capitolato Tecnico.

ART, 9 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, il MEF assegnerà, a mezzo di comunicazione inviata via posta elettronica certificata, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale il Concessionario dovrà adempiere. Ove l'inadempimento persista, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fermo quanto di seguito precisato.

Il MEF potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al punto 6.1 del Disciplinare amministrativo;
b) qualora l'OEA non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
c) violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012), allegato ai documenti di gara;
d) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'OEA per l'espletamento del servizio;
e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
f) ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
g) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
h) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;
i) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
j) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
k) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore;
l) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
m) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
n) inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dall'OEA per l'esercizio dell'attività;
o) mancata corresponsione all'Agenzia del Demanio dell'indennità di occupazione dei locali e degli spazi demaniali occupati;
p) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
q) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo quadriennale del Contratto;
r) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del MEF;

s) qualora l'OEA non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
t) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio del MEF;
u) reiterata somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;
v) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
w) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte del MEF, le giustificazioni dell'OEA;
x) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio del MEF;

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto:

- di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione; al Concessionario non spetterà alcun indennizzo e non sarà esente da responsabilità civili e penali a norma di legge per i fatti che hanno cagionato la risoluzione;
- di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

ART, 10 - RECESSO

Il MEF ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, in caso di:

a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.

Inoltre, il MEF ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario tramite posta elettronica certificata:

a) in caso di mutamenti di carattere organizzativo del MEF che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi;
b) qualora il numero di domande di iscrizioni per un anno educativo sia inferiore a 10 (dieci), ferma restando la possibilità che le parti si accordino per sospendere l'esecuzione del contratto, in attesa di verificare il numero di iscrizioni per i successivi anni educativi.

In tutti i predetti casi, il Concessionario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente Contratto.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia alla base del presente Contratto.

Il MEF potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario tramite posta elettronica certificata.

In ogni caso di recesso, il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Amministrazione.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Cellulare: **XXXXXXXXXXXXXX**

Telefono: **XXXXXXXXXXXXXXXX**

Fax: **XXXXXXXXXXXXX**
Email: **XXXXXXXXXXXXXXXX**

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il responsabile del Contratto del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, coordinandosi con il medesimo.

ART. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate e dovrà impegnarsi, altresì, a segnalare all'Amministrazione eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha stimato pari a "**zero**" i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze e, quindi, non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Il Concessionario è obbligato ad redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D. Lgs. n. 81/2008, come richiamata all'art. 40 del Capitolato.

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, il Sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

ART. 11 – MONITORAGGIO

Il Concessionario è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Progetto Gestionale, così come richiesto al punto 14.3 del Capitolato Tecnico ("*Monitoraggio progetto gestionale da parte dell'OEA*"), raccordandosi con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario, inoltre, è responsabile dell'attuazione del Progetto Educativo e, pertanto, espleta l'attività di monitoraggio mediante gli strumenti da questo ritenuti opportuni quali, a titolo esemplificativo, riunioni periodiche con gli educatori.

In particolare, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Tecnico ("*Monitoraggio del servizio*"), il Concessionario si obbliga a presentare all'Amministrazione:

- una "**Relazione sull'andamento del servizio**" con cadenza trimestrale, unitamente alla fattura;
- una "**Relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti**",al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio;

Infine, il Concessionario dovrà predisporre ed attuare, ai sensi dell'art. 44 del Capitolato Tecnico *("Customer satisfaction")*, un sistema di monitoraggio e di misurazione, secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.1 della norma UNI EN ISO 9001 sulla soddisfazione degli utenti del servizio. Le rilevazioni per la misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati devono essere effettuata almeno **due volte** per ciascun anno educativo e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del servizio.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBLBICI E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il *Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che la Società possa avanzare eccezioni di sorta.

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal *Protocollo di legalità* per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (prot. 135261 del 17 dicembre 2014), consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà; il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato.

ART. 13 – RISERVATEZZA

Il Concessionario, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di cui dovesse avvalersi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di registro, giusto quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m. e i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico del Concessionario in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D. 10 novembre 1923 n. 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m. ed i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al riguardo, dichiara che il proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente: ..... e che le generalità e il C.F. dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso sono le seguenti:

.....

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni le variazioni intervenute in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sia alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Al Concessionario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto, ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/216:

- di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
- di subappaltare, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell' art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati di cui è a conoscenza o in possesso per la gestione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 18 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto.. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 19 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Per ogni effetto di legge, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La Società presso la propria sede legale in Via XXXXXXXX - Roma.

Roma, **XX/XX/XXXX**

Per il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
Dott. XXXXXXXXX
C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX
Certificatore: XXXXXXXXXXX
Validità fino al XXXXXXXXXXX
Firma Digitale n. XXXXXXXXXX

Per la
Società XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il legale rappresentante
Dott. **XXXXXXXXXXXXXXX**
C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXX**
Certificatore: **XXXXXXXXXXXXXXX**
Validità fino al **XXXXXXXXXXXXXXX**
Firma Digitale n. **XXXXXXXXXXXXXX**

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto e del Disciplinare della procedura di selezione.

Roma, **XX/XX/XXXX**

Per la
Società XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il legale rappresentante
Dott. **XXXXXXXXXXXXXXX**
C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXX**
Certificatore: **XXXXXXXXXXXXXXX**

Validità fino al **XXXXXXXXXXXXXXX**
Firma Digitale n. **XXXXXXXXXXXXXX**

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su n. **10** fogli.

Dell'atto stesso io Dott. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Ufficiale Rogante, ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante mediante apposizione al presente file della mia firma digitale n. **XXXXXXXXXX**, rilasciata da **XXXXXX**, con validità fino al **XX/XX/XXXX**, certifico che il presente documento composto da n. 10 fogli e redatto su supporto informatico, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma digitale, della cui validità sono certo.

Roma, **XX/XX/XXXX**

Per il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
Dott. XXXXXXXXX
C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX
Certificatore: XXXXXXXXXXX
Validità fino al XXXXXXXXXXX
Firma Digitale n. XXXXXXXXXX

Per la
Società XXXXXXXXXXXXXXXX
Il legale rappresentante
Dott. **XXXXXXXXXXXXXX**
C.F.: **XXXXXXXXXXXXXX**
Certificatore: **XXXXXXXXXX**
Validità fino al **XX/XX/XXXX**
Firma Digitale n. **XXXXXXXXXXXXXX**

L'Ufficiale Rogante
(Dott.ssa **XXXXXXXXXXXXXXXX**)